

Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità 80%: è necessario rispettare la finestra d'accesso

La Corte di Cassazione, ha riformato due recenti sentenze che avevano riconosciuto ai richiedenti l'esonero del rispetto della finestra di accesso.

Nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) i soggetti con un riconoscimento di invalidità pari almeno all'80% possono accedere, in presenza del requisito contributivo, alla pensione di vecchiaia anticipata all'età di 55 anni se donna o 60 anni se uomini, cui va sommato l'adeguamento alla speranza di vita. Gli stessi debbono scontare anche una finestra mobile di 12 mesi dalla data di maturazione dei suddetti requisiti pensionistici. Quest'ultimo aspetto è stato oggetto di contenzioso con esito favorevole ai richiedenti. (vedi NI 225). La Corte di Cassazione, con la [sentenza numero 29191](#) del 13-11-2018, ha però raffreddato gli entusiasmi, ribaltando le pronunce della Corte d'Appello di Palermo e del Tribunale di Termini Imerese. Breve cronistoria sull'argomento: l'art. 1, c. 8 del D.Lgs. 503/1992, **ha introdotto la norma, esclusivamente per i soggetti che possono far valere i requisiti nel FPLD.** Per effetto dell'applicazione dell'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 sono state introdotte, a partire dal 2011, le c.d. finestre di accesso pari, nel nostro caso a 12 mesi. La suddetta normativa è stata poi abrogata dalla Riforma Fornero, ma l'Inps ed il Ministero del Lavoro interpretando in modo restrittivo la norma, hanno escluso dall'abrogazione questa prestazione, che, pertanto, continuò anche successivamente al 31 dicembre 2011 a sottostare al meccanismo della finestra di 12 mesi tra la data di maturazione dei requisiti e quella di decorrenza. Questa decisione INPS è stata oggetto di un nutrito contenzioso, con esito in molti casi favorevole ai richiedenti.

Secondo la Corte di Cassazione invece, l'operato dell'Inps è corretto. La Corte ribadisce in primo luogo che il meccanismo di applicazione delle finestre di accesso è atto a ricomprendere non solo i "soggetti

In questo numero:

Corte di Cassazione: La finestra di attesa si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità 80%,

INPS: indennità di malattia in caso di trasferimento del lavoratore in altro Paese UE,

INCA: L'accesso a pensione per i dipendenti del settore Scuola,

INCA: Analisi del fenomeno di denuncia delle Malattie Professionali,

Immigrazione.

Secondo la Suprema Corte la finestra di attesa di 12 mesi vige anche per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari almeno all'80%, nessun riguardo aveva previsto il legislatore per lavoratori anziani invalidi ??

che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato", ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - **a tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"**. Ne consegue che anche la disposizione che stiamo analizzando è coinvolta nel predetto meccanismo, anche se il legislatore non ha espressamente menzionato nell'articolo 12 del DL 78/2010 il suddetto trattamento tra quelli che soggiacciono alla finestra. Secondo la Cassazione "Non è corretto sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 sopra citato". La Corte, con un certo sarcasmo, ricorda che lo slittamento della pensione di vecchiaia per via della finestra non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, **continuare a lavorare ed anche accedere**, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.

INPS: indennità di malattia in caso di trasferimento del lavoratore in altro Paese UE

L'INPS ha emanato il [msg. 4271 del 16/11/2018](#), con il quale fornisce i chiarimenti nei casi di lavoratori, che durante il periodo di assenza per malattia, intendano trasferirsi all'estero. Pur nel mutato quadro normativo europeo, sono ancora attuali le indicazioni fornite con la [circ. 192/1996](#), in merito alla necessità dell'autorizzazione al trasferimento in paesi UE. Il lavoratore per potersi trasferire all'estero deve ottenere un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Ufficio medico legale della sede INPS di residenza, che escluda eventuali rischi di aggravamento della patologia. Pertanto, qualora il paziente effettui il trasferimento - che non può essergli vietato - nonostante il parere negativo dell'INPS, verrà applicato l'istituto della sospensione del diritto all'indennità economica, previsto dalla normativa vigente. E' opportuno evidenziare che i contenuti del messaggio riguardano solo il caso di provvedimenti di

autorizzazione rilasciati dall'INPS e non anche le eventuali autorizzazioni ASL che attengono ai profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all'estero. Il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE, ai fini del riconoscimento dell'indennità di malattia, dovrà richiedere all'INPS di residenza un'autorizzazione. L'INPS convocherà il lavoratore a visita medico-legale, sia al fine di accertare l'effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all'estero. Dopo la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo e il lavoratore dovrà fornire l'indirizzo di reperibilità all'estero per eventuali possibili controlli medico legali.

Per le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la circ. 192/1996, in merito alla valutazione da parte dell'Istituto di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.

INCA: L'accesso a pensione per i dipendenti del settore Scuola

Inca nazionale ha emanato la circ. 378/2018, con la quale fornisce indicazioni alle strutture in ordine all'accesso a pensione dei dipendenti scolastici, a seguito di apposita [circolare applicativa](#) emanata dal MIUR. La circolare INCA è molto articolata e riassume tematiche e criticità relative a questa fattispecie. Riepiloghiamo i punti salienti:

Data di presentazione delle dimissioni: Il termine ultimo è fissato **al 12/12/2018**. E' necessario procedere tramite la procedura web **POLIS "istanze on line"** disponibile nel sito Internet del Ministero (www.istruzione.it). Sono tenuti a ripresentare le istanze in modalità telematica tutti coloro che le hanno già presentate in forma cartacea. Ricordiamo che, entro la stessa data, è tassativamente richiesta anche a) la domanda di trattenimento in servizio per i casi previsti b) la trasformazione del rapporto di lavoro a part-time e il contestuale accesso a pensione c) la revoca delle dimissioni presentate in precedenza.

Requisiti di accesso: Come sappiamo sono diverse le possibilità di accesso a pensione, riepiloghiamo quelle di maggior interesse:

Requisiti ordinari per vecchiaia e anticipata: Entro il 31-12-2019 occorre far valere il requisito di **67 anni d'età e 20 anni** di contributi per l'accesso alla **vecchiaia**, mentre quello di **42 anni e 3 mesi se donna o 43 anni e 3 mesi se uomo** per la pensione anticipata.

segue pg. 3

Requisiti per la pensione contributiva: Per i soggetti con contribuzione versata a partire dal 01-01-96 è necessario far valere oltre i requisiti previsti per l'accesso ordinario a pensione l'ulteriore requisito dell'importo soglia, pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale per la **pensione di vecchiaia**, oppure in alternativa far valere l'età di **71 anni** con almeno **5 anni di contribuzione** effettiva indipendentemente dall'importo di pensione. Per la **pensione anticipata** invece il requisito richiesto è di **20 anni** di anzianità contributiva effettiva, obbligatoria, volontaria, da riscatto (con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e **64 anni di età**, a condizione che l'importo minimo di pensione risulti essere non inferiore a **2,8 volte l'importo dell'assegno sociale** rivalutato (Euro 16.489,20 annui nel 2018).

Requisiti per l'opzione donna: L'accesso al pensionamento di anzianità dal 01-09-2019 è consentito in regime sperimentale per le lavoratrici che hanno **maturato entro il 31.12.2015 almeno 57 anni di età e i 35 anni di anzianità contributiva** (34 anni, 11 mesi e 16 giorni).

Requisiti per il diritto a pensione in regime di cumulo: E' consentito accedere a pensione di vecchiaia o anticipata **cumulando la contribuzione** scuola con quella fatta valere in casse professionali, gestione separata o nei fondi esclusivi e sostitutivi INPS, in base alla legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016. I requisiti sono gli stessi dell'accesso ordinario a pensione, attenzione però in questi casi l'indennità di fine servizio o fine rapporto verrà corrisposta dopo 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni, dal compimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Requisiti per il diritto a pensione in totalizzazione (D.Lgs. 42/2006): I dipendenti che maturano, entro il 31.12.2018, almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni e 7 mesi di età ovvero almeno 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva complessiva, indipendentemente dall'età, possono accedere in applicazione del meccanismo della finestra annuale dal 01-09-2019 alla pensione in totalizzazione ai sensi del D.lgs. 42/2006, che prevede la sommatoria della contribuzione delle altre gestioni con l'esclusione delle casse dei professionisti.

Collocamento a riposo d'ufficio e trattenimento in servizio: I dipendenti della scuola al compimento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio **non possono più chiedere il trattenimento in servizio** per il successivo biennio. E' possibile il trattenimento in servizio, fino al limite del 70° anno di età (adeguato alla speranza di vita) al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia. L'età di collocamento a riposo d'ufficio è di 65 anni compiuti entro il 31-08-2019 e se il lavoratore a tale data ha già maturato il diritto a pensione scatterà la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Procedura per l'accertamento del diritto a pensione: Nella domanda di dimissioni gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso di mancata

maturazione del diritto a pensione. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS in base ad accordi assunti con il MIUR entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS. Nel caso in cui venga accertata la mancanza del diritto al trattamento pensionistico, sarà la sede INPS competente ad inviare comunicazione all'interessato. E' opportuno precisare che L'INPS, in fase di accertamento del diritto potrebbe rivedere i provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione, emanati dall'amministrazione scolastica e non ancora definitivi. Un altro aspetto critico, segnalato dall'INCA, è l'assenza di indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande di cessazione per accedere al trattamento pensionistico in regime di Cumulo L.228/12 e 232/16 e Totalizzazione D.LGS 42/06. Il consiglio è quello di presentare le dimissioni on-line nel caso di cumulo e in formato cartaceo per la totalizzazione.

Domanda di Pensione: Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'INPS in modalità on-line.

Ape Sociale e Precoci: Il MIUR non ha fornito indicazioni in merito, nonostante le ripetute sollecitazioni della FLC CGIL Nazionale, di concerto con l'Inca.

TFR-TFS: Riportiamo la tabella con le modalità di accesso alle prestazioni pubblicata nella circolare:

| Tipologia di cessazione | Data di perfezionamento requisito | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Entro il 2011 | Dal 2012 al 2013 | Dal 2014 |
| Cessazioni d'ufficio per limiti d'età o servizio | 6 mesi + 90 giorni | 24 mesi + 90 giorni | 12 mesi + 90 giorni |
| Dimissioni volontarie | 6 mesi + 90 giorni | 24 mesi + 90 giorni | 24 mesi + 90 giorni |
| Inabilità o decesso | 15 giorni + 90 giorni | | |

INCA: Analisi del fenomeno di denuncia delle Malattie Professionali

La newsletter medico-legale n. 13 di INCA Nazionale fa il punto sull'andamento delle denunce di M. P. nel 2018. Dopo un calo del 2017 (-0,2% rispetto al 2016) il trend di crescita si è confermato nei primi 9 mesi del 2018 (+1,8% rispetto alla stessa data del 2017). L'incremento interessa in particolare il **settore dell'agricoltura** (+5,2%) mentre è meno marcato in quello industria e servizi (+1,0%), altro elemento interessante è **l'aumento delle denunce da parte di lavoratori comunitari** (+9,1%), mentre per gli extracomunitari si registra un calo (-2,4%). Le **patologie maggiormente denunciate** sono sempre quelle **osteoarticolari** e del tessuto connettivo (60,6% del totale) seguite a notevole distanza da quelle del sistema nervoso (11,4%) e dell'apparato uditivo (7,6%). Risultano ancora **sotto denunciate le patologie tumorali** (3,9%). A livello territoriale l'aumento investe maggiormente le regioni del centro Italia, nel complesso **i dati confermano un evidente sottostima e sotto denuncia delle M.P.** nel nostro paese.

Assegno famiglie numerose (ex art. 65 L. 448/98)

Accolto l'ennesimo ricorso presentato contro i Comuni di Milano, Como e Legnano

Con l'[ordinanza del 19.11.2018](#), il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato dall'Asgi e da APN – Avvocati Per Niente Onlus – contro i Comuni di Milano, Como e Legnano per “...aver diffuso al pubblico informazioni secondo le quali gli stranieri titolari di permesso unico lavoro (nonché per il Comune di Legnano anche gli stranieri di titolari di protezione internazionale e per il Comune di Milano, anche i familiari non-comunitari di cittadini dell'Unione) non avrebbero diritto all'assegno famiglie numerose ex art. 65 L. 448/98 in ragione della asserita carenza di utile titolo di soggiorno, nell'aver ommesso di impartire agli uffici disposizioni volte ad adeguare il comportamento degli uffici alle norme dell'Unione e comunque nell'aver negato l'accesso alla prestazione agli stranieri titolari dei permessi di soggiorno di cui sopra...”. Nelle more del giudizio, le parti hanno dato atto che sia il Comune di Como che il Comune di Legnano avevano accolto le domande presentate dai ricorrenti e hanno conseguentemente chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere; il Comune di Milano ha invece resistito. Oltre a richiamare il contenuto dell'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE, il Tribunale di Milano ha ripreso quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia 21.06.2017 (C-449/16 Kerly Del Rosario Martinez Silva contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e Comune di Genova), in cui la Corte stessa ha chiarito che l'art. 12 della citata Direttiva deve essere “... interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella italiana, in base alla quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c) di tale direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge del 23 dicembre 1998, n. 448...”. In riferimento a ciò, il Tribunale ha accertato e dichiarato il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Milano consistente nell'aver introdotto requisiti non previsti dalla normativa sopra indicata per poter beneficiare del cd. “assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; ha ordinato al Comune di estendere il beneficio assistenziale in questione ai cittadini stranieri titolari del permesso unico lavoro e ai familiari non-

comunitari di cittadini dell'Unione; ha ordinato infine, la pubblicizzazione dell'ampliamento del novero dei beneficiari del “assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” attraverso la pubblicazione di una nota informativa sull'home page del proprio sito internet.

Esenzione ticket per inoccupati stranieri (e non solo)

Il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano

Dopo i pronunciamenti dei Tribunali di Brescia e Roma, la [sentenza della Corte d'Appello di Milano del 22.10.2018](#) ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero richiedente la protezione internazionale al quale era stata negata la possibilità di fruire dell'esenzione ticket E02. Tale decisione era stata motivata dal fatto che l'interessato si trovava in una condizione di “inoccupazione” poiché in precedenza non aveva svolto alcuna attività lavorativa e che l' esenzione era prevista esclusivamente per i disoccupati, vale a dire per coloro che dopo aver perso un posto di lavoro sono alla ricerca di nuova occupazione. La Corte invece, ha rilevato che l'art. 1 comma 2 del Dlgs 181/2000 (norma che forniva la definizione di “disoccupati” e di “inoccupati” di lunga durata) è stato abrogato dall'art. 34 lettera e) del Dlgs n. 150/2015 e che l'art. 19 del citato Dlgs 150 stabilisce che “...sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro... la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro dell'impiego...”, non prevede alcuna distinzione tra disoccupato e inoccupato. Infine, la Corte ha sottolineato che, in ragione di quanto previsto dal comma 7 del citato art. 19 (“...le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione...”), la fruizione delle prestazioni di carattere sociale è stata vincolata esclusivamente alla condizione di “non occupazione”. Quello della Corte d'Appello di Milano rappresenta il primo pronunciamento di secondo grado avuto sulla questione che ovviamente, non riguarda solo i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti Italia ma anche i cittadini italiani.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)